

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n.10;

VISTI i decreti dell'Assessore degli Enti Locali, Finanza ed Urbanistica, in data 31.1.1978, n.70-U, 71-U e n.72-U;

DATO atto che il comune di Scano di Montiferro è compreso nella classe 3^a B di cui all'art.2 del succitato decreto;

RITENUTO di poter stabilire tra 0% e 1% il decremento demografico del comune per il quinquennio 31.1.1971-1976;

DOPO ampia, approfondita ed esauriente discussione alla quale intervengono tutti i consiglieri presenti e votanti in aula;

CON voti favorevoli n.11, contrari n.3 (la minoranza è per la applicazione del contributo minimo per tutte le zone) e n.1 astenuto. **N.B. Per quanto riguarda i rimanenti punti del dispositivo, la votazione è unanime**;

d e l i b e r a

1) di applicare il contributo per opere di urbanizzazione primaria in L. 2924 a mq. e per opere di urbanizzazione secondaria in L.908 a mq., pari al parametro di correzione di 0,308 per le opere da realizzare in zona B₁ e B₂; di applicare il contributo minimo afferenti gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria alle restanti zone, come da tabelle allegate che fanno parte integrante della presente deliberazione.

2) di stabilire che, ai sensi dell'art. 9 del decreto assessoriale n. 70-U, nelle zone omogenee classificate C, D, F le opere di urbanizzazione primaria debbono essere realizzate interamente dal proprietario lottizzante o, nelle zone omogenee classificate E, G, dallo avente diritto a richiedere la concessione.

3) di determinare nella misura del 20% il coefficiente di cui alla tabella "A" del decreto assessoriale n. 70-U per gli interventi non convenzionati, di ristrutturazione e restauro senza modificazione d'uso.

4) di recepire la quota del contributo di concessione afferente il costo di costruzione secondo la tabella allegata al decreto dello Assessore agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 71-U del 31 gennaio 1978.

5) di determinare nella misura dell'1% la quota di contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi su edifici esistenti, in relazione al costo di costruzione degli interventi risultanti dai progetti presentati per ottenere la concessione (art. 6, 4° comma, legge 28.1.1977, n.10).

6) di applicare, per quanto riguarda la quota afferente il costo di costruzione di cui al 2° comma dell'art. 10 della legge 28.1.1977, n.10 la percentuale dell'1% sul costo documentato di costruzione;

7) di recepire lo schema di convenzione di cui al decreto assessoriale n. 72-U del 31.1.1978, di cui allo schema che si allega.

8) di dare mandato al sindaco per la stipula della convenzione di cui al punto 7).

9) Il contributo afferente gli oneri di urbanizzazione deve essere corrisposto al Comune per una quota pari al 50%. La restante quota divisa in rate con scadenza annuale dalla data di inizio dei lavori. Resta fermo che l'ultima rata deve essere pagata entro 60 giorni dal termine dei lavori accertati dal Comune. L'onere del costo di costruzione deve essere versato al comune con le stesse modalità degli oneri di urbanizzazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

fto: G. MASTA

fto: L. Obinu

fto: A. Pala

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

IL SINDACO

L. Obinu



IL SEGRETARIO COMUNALE

A. Pala

Il costo dell'intervento viene stabilito da un campo metrico dei lavori, fatto presente al richiedente, e sulla base del quale applicando il prezzo le varie categorie dei lavori. La tipologia dell'intervento e il prezzo delle varie categorie di lavori devono essere stabiliti con del B.C.C.

